



PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Le parti firmatarie:

il Tribunale di Rovereto

la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Rovereto

l'Ordine degli Avvocati di Rovereto

la Camera Penale di Trento e Rovereto

l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento

Il presente Protocollo, la cui nuova stesura si rende necessaria in considerazione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) e dell'esperienza maturata dai soggetti firmatari nell'applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, ha lo scopo di:

- predisporre indicazioni uniformi per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova e delle pene sostitutive delle pene detentive brevi;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- velocizzare l'istruttoria al fine di rendere più agevole la predisposizione del programma di trattamento e di assicurare la rapida trattazione del procedimento nonché l'avvio della messa alla prova in epoca non lontana dal fatto di reato contestato.
- garantire ai condannati le informazioni utili in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla L. 689/1981, riformate dal D.Lgs. 150/2022;
- agevolare l'accesso ai predetti istituti definendo procedure trasparenti e condivise;
- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario;
- attivare un presidio di prossimità dell'UEPE presso l'ufficio giudiziario, con finalità di ricevimento dell'utenza per la predisposizione dei programmi di trattamento, per informazioni e consulenza su misure e sanzioni penali di comunità, nonché per il migliore raccordo tra uffici.

Le parti danno atto della positiva esperienza del protocollo firmato in data 23/12/2020, che ha agevolato le parti ad utilizzare l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e che ha consentito una stabile e fruttuosa interlocuzione:

Tanto premesso,

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

A) SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

➤ I - Richiesta di sospensione del processo con messa alla prova

- 1) L'interessato, personalmente o tramite il suo difensore, formula e deposita presso l'UEPE (preferibilmente tramite PEC) la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per messa alla prova, contenente:

- a) dati anagrafici dell'interessato (inclusi residenza e/o domicilio, indirizzo e-mail e recapito telefonico);
 - b) l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata presso il quale l'interessato riceverà le comunicazioni;
 - c) indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
 - d) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa e/o disoccupazione. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o problematiche afferenti eventuali dipendenze è opportuno depositare idonea documentazione proveniente da servizi specialistici (SERT, Servizio di Alcologia o C.S.M.);
 - e) indicazioni relative al risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa o alla proposta di risarcimento ovvero, ove il risarcimento non sia possibile integralmente, indicazione delle ragioni che non lo consentono e documentazione comprovante le ragioni; con specifico riferimento alle condotte risarcitorie, sarà indicato l'ammontare della somma che l'interessato intende versare, il termine ultimo e l'eventuale richiesta di rateizzazione. Nell'ipotesi in cui il risarcimento sia già avvenuto, verrà indicato l'ammontare della somma versata; a tale fine, dovrà essere fornita all'UEPE tutta la documentazione rilevante.
 - f) eventuale dichiarazione di disponibilità dell'interessato a promuovere una mediazione penale con la persona offesa;
 - g) indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G., e della eventuale data di udienza;
 - h) indicazione di eventuali problematiche di tipo sanitario ovvero situazioni di dipendenze, criticità ed eventuali programmi terapeutici con servizi specialistici;
 - i) dichiarazione dell'interessato con la quale lo stesso riferisce di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'A.G. procedente), oppure indicazione di aver fruito già dell'istituto e delle ragioni che ne consentono la fruizione per più di una volta;
 - l) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato;
 - m) dichiarazione di disponibilità dell'interessato a partecipare personalmente all'udienza di ammissione della messa alla prova;
 - n) se già disponibile, dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità (nel caso in cui detta dichiarazione non sia stata già ottenuta dovrà essere acquisita dall'interessato durante la fase di indagine socio-familiare che precede l'udienza per la valutazione della richiesta di messa alla prova).
- 2) Le parti si impegnano a utilizzare (e far utilizzare ai propri iscritti e associati) il modulo allegato al presente protocollo. Il Tribunale, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale renderanno disponibile nei rispettivi siti web il modulo per la raccolta delle suddette informazioni.
- 3) La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore, munito di procura speciale. Essa deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero, in caso di impossibilità, depositata personalmente presso l'UEPE territorialmente competente. In caso di invio tramite PEC, la ricevuta di avvenuta consegna del sistema ha valore di ricevuta.
- 4) Entro il termine di cui all'art. 464 *bis*, co. 2, c.p.p., l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale formula al Giudice procedente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
- 5) L'incompletezza o erroneità delle informazioni contenute nella richiesta di programma di trattamento potranno costituire, tenuto conto delle circostanze del caso, elementi di valutazione negativa circa l'ammissione dell'interessato alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

 2

- 6) In caso di presentazione della richiesta di sospensione del procedimento in fase di indagine ex art. 464 *ter* c.p.p., la richiesta deve essere presentata al giudice che la trasmette al PM per il parere vincolante. In caso di parere favorevole, il PM, che formula il capo di imputazione, restituisce il fascicolo al GIP, che fissa l'udienza a distanza di circa otto mesi dalla presentazione della domanda di cui al punto che precede, salvo sussistano particolari ragioni che richiedano una più celere trattazione della richiesta, in modo da consentire all'UEPE la definitiva predisposizione del programma di trattamento. Per la prosecuzione si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente protocollo.
- 7) All'istanza deve essere allegata la copia della richiesta di elaborazione del programma, con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema PEC ovvero attestazione di presentazione all'UEPE. Alla richiesta è allegata l'istanza già depositata all'UEPE.
- 8) In caso di istanza formulata nell'ambito del giudizio direttissimo, esaurita la fase della convalida e della decisione in ordine all'applicazione della misura cautelare, può essere accordato un breve differimento dell'udienza, al fine di consentire all'imputato di predisporre la rituale richiesta di programma di trattamento.

➤ II - Udienza di valutazione dell'ammissibilità della richiesta

- 9) Il Giudice, effettuata una prima valutazione in ordine all'ammissibilità della richiesta (in relazione al reato contestato, alla personalità del soggetto ed alla serietà dell'istanza), fissa contestualmente udienza per l'ammissione della messa alla prova a otto mesi di distanza, salvo sussistano particolari ragioni che richiedano una più celere trattazione della richiesta, disponendo la comparizione dell'interessato e dell'eventuale persona offesa ex art. 464 *quater*, co. 1, c.p.p. La data dell'udienza viene comunicata all'UEPE, che, al più tardi entro sette giorni prima dell'udienza, invia il programma di trattamento concordato con l'imputato e la relazione di indagine socio-familiare.
- 10) Se la richiesta, completa dei dati sopra indicati, viene presentata in fasi nelle quali non è ancora stata fissata udienza (ad esempio durante le indagini preliminari o in opposizione a decreto penale di condanna) il Giudice, se non ritiene necessaria l'instaurazione del contraddittorio, richiede all'UEPE la formulazione del programma, fissando direttamente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova a otto mesi di distanza, salvo sussistano particolari ragioni che richiedano una più celere trattazione della richiesta.
- 11) Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sono comunicati all'UEPE, al Difensore e alla Procura, a cura della cancelleria, nel più breve tempo possibile. In particolare, qualora il giudice decida l'inammissibilità dell'istanza, lo comunicherà all'UEPE per l'archiviazione del fascicolo.
- 12) Il giudice può acquisire tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali e altri enti pubblici (art. 464 *bis*, co. 5, c.p.p.).

➤ III - Il programma di trattamento

- 13) Il programma di trattamento viene predisposto dall'UEPE sulla base di una indagine socio-familiare che svolge secondo le modalità professionali ritenute più adeguate.
- 14) Nella relazione devono essere riferite eventuali problematiche di tipo sanitario ovvero situazioni di dipendenze, criticità ed eventuali programmi terapeutici con servizi specialistici.
- 15) Il programma deve prevedere:
 - a) la presa in carico da parte dell'UEPE con il mantenimento di contatti secondo cadenze temporali specificate dall'assistente sociale incaricato ed onere per l'interessato di attivarsi in tal senso senza attendere di ricevere ulteriori comunicazioni;
 - b) l'obbligo dell'interessato di informare preventivamente l'UEPE di eventuali trasferimenti di domicilio. Il domicilio va comunque essere scelto in modo da assicurare le esigenze di tutela della parte offesa laddove esistente (art. 464 *quater*, co. 3, c.p.p.). Eventuali vicende



modificative del domicilio devono essere comunicate all'UEPE, il quale le porta a conoscenza del Giudice evidenziandone le eventuali criticità rispetto al programma in atto;

- c) lo svolgimento dell'attività lavorativa, se trattasi di soggetto occupato, con obbligo di comunicare qualunque variazione di rilievo all'UEPE, che ne riferirà al Giudice;
 - d) lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con modalità e tempi concordati con l'ente prescelto, che non pregiudichino le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute; a tal fine si concorda che ogni giorno di LPU corrisponde a 2 ore di lavoro effettivo, fermo restando che la durata giornaliera non deve superare le 8 ore;
 - e) condotte riparatorie, restitutorie, risarcitorie, prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici, individuati in base all'indagine socio-familiare, utili a favorire la rieducazione ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato (ad es. osservanza del programma di trattamento elaborato dai servizi specialistici, frequentazione di specifici percorsi socio-riabilitativi, risarcimento del danno, mediazione con la parte offesa, svolgimento di attività di volontariato; al giudice vengono demandate eventuali prescrizioni relative all'obbligo di dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentazione di determinati locali *ex art. 168 bis*, comma 2, c.p.).
- 16) Con riferimento alle condotte risarcitorie, viene indicato l'ammontare della somma che l'interessato propone di versare, il termine ultimo e l'eventuale richiesta di rateizzazione. Nell'ipotesi in cui il risarcimento sia già avvenuto, verrà indicato l'ammontare della somma versata; a tale fine, l'interessato dovrà fornire all'UEPE la quietanza del pagamento, eventuali atti di transazione o conciliazione e tutta la documentazione rilevante.
- 17) In presenza di persona offesa o, comunque, parte civile costituita danneggiata dal reato, ove il risarcimento non sia integrale, va acquisita la documentazione idonea a valutare la capacità economica dell'imputato e la congruità del risarcimento rispetto a questa, atteso che il risarcimento non può essere simbolico e può essere parziale solo in caso di impossibilità a provvedervi. All'uopo, l'UEPE richiede all'interessato o al suo difensore la documentazione reddituale e patrimoniale.
- 18) Nel caso in cui l'interessato non si presenti al colloquio funzionale alla predisposizione del programma di cui sopra, senza giustificato e documentato motivo (pur avendo ricevuto convocazione formale trasmessa dall'Ufficio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata indicato dall'interessato), l'UEPE comunica al giudice e al difensore l'impossibilità di procedere con l'indagine socio-familiare e di giungere pertanto alla definizione del programma stesso. La mancata presentazione al colloquio presso l'UEPE può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sull'ammissione dell'interessato alla misura. L'UEPE rimane in attesa delle determinazioni del giudice prima di procedere all'archiviazione del fascicolo. Si dà atto che, in ottemperanza alle disposizioni del Dipartimento Giustizia Minorile e Comunità, gli UEPE devono archiviare gli incarichi per i quali non hanno avuto comunicazione di una fissazione di udienza da più di sei mesi.

➤ IV - Programma di trattamento semplificato

- 19) Su indicazione del Giudice, l'UEPE adotta la procedura della predisposizione dell'indagine socio-familiare semplificata, come da Circolare del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova prot. n. 0044714.U del 30.8.2019, recante "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei protocolli tecnici d'indagine per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova". In tale ipotesi, l'UEPE formula il solo programma di trattamento corredato delle informazioni indispensabili a motivarne i contenuti.
- 20) Tale modalità è di regola adottata per soggetti incensurati, in difetto di forme di dipendenza o accertate patologie psichiatriche, in relazione a contravvenzioni e reati colposi. Può essere adottata anche in altre ipotesi, in relazione alla situazione concreta.



- 21) Il giudice, nel corso dell'udienza di ammissibilità della MAP, valuta la sussistenza dei predetti presupposti e indica all'UEPE se il programma va redatto secondo la modalità ordinaria o semplificata. In difetto di indicazione, l'UEPE predispone il programma secondo la modalità ordinaria.

➤ **V - Udienza per l'ammissione della messa alla prova**

- 22) Entro trenta giorni prima dell'udienza di ammissione, l'interessato o il suo difensore presentano all'UEPE la dichiarazione di disponibilità di un ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità.
Nel caso non venga fornita alcuna disponibilità, l'UEPE individuerà un ente e lo indicherà all'interessato.
Il rifiuto ingiustificato dell'interessato all'ente proposto dall'UEPE e la mancata acquisizione della disponibilità di un ente costituiscono ragioni valutabili per la reiezione della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova.
Il rifiuto motivato o la mancata acquisizione della disponibilità per cause imputabili all'ente così individuato, ad esempio, per sopravvenuta mancanza di posti ovvero per ritenuta inidoneità dell'interessato al contesto o alle mansioni, possono dar luogo a breve rinvio per individuazione di altro ente.
- 23) L'UEPE, dopo aver concluso la relazione socio familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato, le invia tramite PEC alla cancelleria del giudice titolare del procedimento, alla Procura e al difensore (a quest'ultimo solo il programma di trattamento), almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di ammissione.
- 24) Nel caso in cui l'UEPE ritenga necessario, per particolari e motivate ragioni, chiedere un differimento dell'udienza per concludere la relazione e/o elaborare il programma, fornirà al giudice indicazioni utili a giustificare il rinvio e commisurarne la durata, che dovrà essere breve.
- 25) All'udienza di ammissione è richiesta la partecipazione dell'imputato/indagato al fine di consentire al giudice di valutare la volontarietà della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 *ter*, co. 2, c.p.p.) e per acquisire il consenso dell'interessato in caso di integrazione o modifica del programma di trattamento da parte del giudice (art. 464 *ter*, co. 4, c.p.p.)
- 26) All'udienza fissata per l'ammissione, il giudice, sentite le parti presenti e la persona offesa (se presente), ed esaminato il programma di trattamento elaborato dall'UEPE, può:
- a) rigettare la richiesta;
 - b) indicare modifiche o integrazioni al programma di trattamento, acquisendo il consenso dell'interessato;
 - c) disporre la sospensione con messa alla prova, indicandone la durata complessiva, stabilendo la durata del lavoro di pubblica utilità, precisando il numero dei giorni e delle ore fissato, nonché imponendo le prescrizioni ritenute necessarie, acquisendo il consenso dell'interessato;
 - d) nel caso in cui il giudice disponga la messa alla prova, l'ordinanza a tal fine emessa riprende le singole attività trattamentali, previste nel programma di trattamento redatto dall'UEPE, se ritenute idonee dal giudice, al fine di evidenziare gli impegni a carico dell'interessato e di promuoverne la responsabilizzazione;
 - e) nel caso di richiesta di rateizzazione della somma eventualmente stabilita a titolo risarcitorio, il giudice acquisisce il consenso della persona offesa *ex art. 464 quinquies* n. 1, ult. parte, c.p.p.
- 27) Il programma è sottoscritto in udienza dall'interessato, anche a titolo di verbale di inizio della messa alla prova. L'interessato assume l'impegno a contattare l'UEPE entro il termine di dieci giorni dall'udienza stessa o nel diverso termine indicato nel programma di trattamento.
- 28) Con l'ordinanza di ammissione, il Giudice dichiara sospeso il corso della prescrizione e fissa l'udienza per la valutazione dell'esito della messa alla prova a distanza di un mese dalla scadenza del termine finale, al fine di consentire all'UEPE di elaborare la relazione conclusiva. Tali



provvedimenti sono comunicati alla Procura della Repubblica e al difensore, salvo siano letti in udienza, nonché all'UEPE in ogni caso. L'ordinanza è comunicata anche all'autorità di P.S., se contenente prescrizioni comportamentali che incidono sulla libertà personale (ad es. divieto di uscita notturna o di frequentazione di esercizi pubblici).

- 29) L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita nel minor tempo possibile nel casellario giudiziale ex art. 6 L. 67/2014.

➤ **VI - Adempimenti successivi**

- 30) Qualora l'interessato, dopo la sottoscrizione del verbale con le prescrizioni in udienza, non contatti l'UEPE nel termine di giorni dieci (o nel diverso termine indicato), quest'ultimo lo comunica entro quindici giorni al Giudice titolare del procedimento, al Difensore e alla Procura, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 168 *quater* c.p.
- 31) L'UEPE informa il Giudice sull'andamento del programma di trattamento nelle seguenti ipotesi:
- a) in caso necessitino modifiche del programma, esprimendo un parere rispetto all'istanza di variazioni delle prescrizioni firmata dall'imputato;
 - b) in caso di esigenze di modifica del LPU, fornendo le indicazioni necessarie e formulando un parere motivato;
 - c) in caso di violazioni significative delle prescrizioni o del programma di trattamento, fornendo tutte le indicazioni, anche con riferimento ad eventuali giustificazioni rese dall'interessato.
- 32) La revoca può essere disposta dal Giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, previa fissazione di apposita udienza anche prima del termine del periodo di sospensione ai sensi dell'art. 464 *octies* c.p.p.
- 33) Nel caso in cui sia necessario solamente sostituire l'ente ove si svolgono i LPU, il difensore deposita istanza presso la cancelleria, sottoscritta anche dall'interessato, previa comunicazione all'UEPE. All'istanza, il difensore allega la documentazione relativa all'impossibilità di prosecuzione presso l'ente originario e la lettera di disponibilità immediata del nuovo ente. L'UEPE formula le proprie osservazioni, da trasmettere alla cancelleria del giudice, entro sette giorni dalla comunicazione del difensore, decorsi i quali, il giudice comunque provvede, previo parere del P.M., senza fissazione d'udienza.
- 34) Tutte le ordinanze emesse dal giudice, a modifica o revoca della messa alla prova, sono comunicate tempestivamente alla Procura della Repubblica e al difensore, se non rese in udienza, nonché, in ogni caso, all'UEPE; sono comunicate all'UEPE, anche eventuali provvedimenti restrittivi emessi da altre autorità giudiziarie di cui la Cancelleria del Giudice venga a conoscenza.

➤ **VII - Conclusione del periodo di messa alla prova**

- 35) Al termine del periodo di messa alla prova, l'UEPE trasmette la relazione finale relativa all'andamento della stessa almeno dieci giorni prima dell'udienza già fissata, alla cancelleria del giudice e al difensore, allegando, ove previsto, le quietanze relative all'adempimento delle condotte riparatorie/risarcitorie e la documentazione relativa ai LPU svolti.
- 36) Il Giudice, all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.
- In ogni caso, l'esito del procedimento viene comunicato anche all'UEPE e al difensore.

B) PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI EX L. 689/1981

- 1) L'UEPE fornisce informazioni a indagati, imputati, condannati e loro difensori circa le pene sostitutive introdotte dal D. Lgs. 150/2022, chiarendone la portata e i profili applicativi, con particolare riferimento a contenuti e obblighi che ciascuna comporta e offrendo altresì elementi per la valutazione circa la sostituzione della pena detentiva eventualmente irrogata.

 6

- 2) L'applicazione delle pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria sostitutiva esige il consenso dell'imputato o di suo procuratore speciale a norma dell'art. 58, co. 3, L. 689/1981.
- 3) Il difensore può esprimere il consenso all'applicazione di pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria solo se munito di procura speciale che conferisce specificamente il potere. Il potere di richiedere l'applicazione della pena su richiesta non comprende il potere di applicazione di pene sostitutive, salvo sia espressamente specificato.
- 4) Non sono concessi rinvii per l'impossibilità di esprimere il consenso all'applicazione di pene pecuniarie sostitutive per l'assenza personale dell'imputato o per il difetto di procura speciale, salva l'ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato.
- 5) In caso di richiesta di applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva, il difensore ha cura di produrre la documentazione reddituale idonea a comprovare la congruità della pena pecuniaria giornaliera utilizzata come criterio di sostituzione; in difetto, il giudice effettua la valutazione secondo quanto emerge dagli atti.
- 6) In caso di richiesta di applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva o di espressione del consenso all'applicazione di una di tali pene all'esito della lettura del dispositivo con l'avviso della possibilità di sostituzione, il difensore ha cura di documentare:
 - a) in ipotesi di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la disponibilità di un ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
 - b) in ipotesi di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, la disponibilità effettiva di un domicilio dell'imputato ove espiare la pena, nonché l'eventuale orario di lavoro o di studio al fine di determinare esattamente in sentenza gli orari in cui consentire l'allontanamento dal domicilio.
- 7) Il difensore o l'imputato possono esprimere anche nelle conclusioni rassegnate in esito alla discussione del giudizio ordinario o del giudizio abbreviato l'espressione del consenso all'applicazione di pene sostitutive e rendere la documentazione che precede. Dall'espressione di tale consenso, ove non si accompagni a una ammissione di colpevolezza, il giudice non trae alcun argomento in ordine alla valutazione di responsabilità dell'imputato per i reati contestati.
- 8) Il giudice, ove possibile, decide immediatamente l'applicazione della pena sostitutiva.
- 9) Nel caso non sia possibile la decisione immediata sull'applicazione della pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria, per assenza o inidoneità della predetta documentazione, il giudice rinvia l'udienza entro sessanta giorni, sollecitando il difensore alla relativa acquisizione.
- 10) Il giudice, di regola, non richiede la collaborazione dell'UEPE, né l'elaborazione del programma di trattamento, salvo sussistano situazioni particolari e, in ogni caso, ove l'imputato non riesca a reperire un ente ove svolgere il lavoro di pubblica utilità.
- 11) In caso di richiesta all'UEPE di informazioni o del programma di trattamento per l'applicazione di pene sostitutive, l'UEPE risponde entro i termini previsti dall'art. 545 bis c.p.p.; l'udienza per la decisione sull'applicazione delle pene sostitutive è fissata di regola a sessanta giorni da quella di lettura del dispositivo e l'UEPE trasmette le informazioni o il programma di trattamento entro cinque giorni prima dell'udienza.
- 12) È sempre richiesto l'intervento dell'UEPE in ipotesi di applicazione della semilibertà sostitutiva.
- 13) I provvedimenti dell'autorità giudiziaria trasmessi all'UEPE indicano o sono corredati da nota recante le seguenti informazioni, ai fini della presa in carico: i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, domicilio) dell'imputato, l'indicazione del suo difensore, il dispositivo letto in udienza e il capo di imputazione.
- 14) La sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ha esecuzione a norma dell'art. 63 L. 689/1981.
L'UEPE relaziona con la periodicità indicata dal giudice, di regola una volta all'anno, e al termine dell'esecuzione del lavoro, entro dieci giorni prima dell'udienza di verifica.

C) PRESIDIO DI PROSSIMITÀ DELL'UEPE TRENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO



- 1) È istituito un presidio dell'UEPE presso uno spazio del Tribunale di Rovereto all'interno del Palazzo di Giustizia.
- 2) Il presidio è collocato presso la stanza n. 0.12 – piano terra ed è operativo **il martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00**, o in altro orario successivamente concordato tra UEPE e Tribunale di Rovereto
Il ricevimento del pubblico avviene ad accesso diretto o su appuntamento, in presenza e da remoto. È inoltre garantito il ricevimento telefonico tramite utenza cellulare dedicata, in orari e giorni concordemente individuati tra UEPE e Tribunale di Rovereto
- 3) Il presidio è deputato a svolgere le seguenti funzioni:
 - a) raccordo con la cancelleria penale e i magistrati dell'ufficio;
 - b) ricevimento dell'utenza per la predisposizione dei programmi di trattamento, informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità, percorsi giustizia riparativa e avvio, gestione e valutazione di tali misure;
 - c) promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
- 4) L'UEPE, nella gestione del presidio, individua gli operatori deputati allo svolgimento delle predette attività, secondo il criterio della multiprofessionalità e coordinati da un funzionario referente.
- 5) Lo sportello si avvarrà delle risorse strumentali fornite dal Tribunale (locale idoneo al ricevimento dell'utenza, postazioni di lavoro dotate di accesso alla RUG, stampante multifunzione, ecc.).

D) COMUNICAZIONI

Fino a che non saranno integrate nell'applicativo APP le comunicazioni tra l'UEPE, gli uffici giudiziari e le parti private, tutte le comunicazioni scritte dall'UEPE o verso l'UEPE saranno effettuate mediante PEC, con utilizzo dei seguenti indirizzi:

Tribunale di Rovereto: **penale.tribunale.rovereto@giustiziacert.it**

Procura della Repubblica di Rovereto: **dibattimento.procura.rovereto@giustiziacert.it**

UEPE: **prot.uepe.trento@giustiziacert.it**

Difensori: **indirizzo di posta elettronica certificata** comunicato all'ordine professionale, nonché nella richiesta di programma di trattamento

Indagato o imputato: indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di programma di trattamento.

Il presente protocollo entra in vigore dal giorno della sottoscrizione per la durata di anni tre.

Sei mesi prima della scadenza, le parti si incontreranno per la sottoscrizione di un nuovo protocollo, anche meramente confermativo del presente.

Le parti si incontreranno altresì nell'ipotesi in cui modifiche normative rendessero necessario adeguare il protocollo alle nuove previsioni e, comunque, con cadenza annuale per effettuare un monitoraggio di verifica dell'andamento delle prassi concordate e proporre eventuali aggiornamenti ritenuti utili.

Allegato: modulo di richiesta di programma di trattamento

Rovereto, 05/10/2026

Il Presidente del Tribunale di Rovereto



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto



Il Direttore dell'UDEPE di Trento



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto



Il Presidente della Camera Penale di Trento



**INFORMAZIONI UTILI per la PREDISPOSIZIONE DEL
PROGRAMMA DI TRATTAMENTO PER LA MESSA ALLA PROVA**
ex legge 28 aprile 2014 n. 67

NOMINATIVO _____
• nato/a a _____, il _____;
• residente in _____, via _____, n. _____;
• tel. fisso _____; tel. cell. _____;
• recapito mail _____;

Si forniscono all'UEPE i seguenti elementi di conoscenza e di documentazione:

➤ ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO (DA ALLEGARE IN COPIA) CON PRECISAZIONE DEI SEGUENTI ELEMENTI:
○ Numero procedimento ○ Titolo di reato ○ Eventuali indicazioni su identificazione parte lesa e vittima del reato ○ Termini di prescrizione del reato
➤ SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE
○ Tipologia attività e settore ○ Organizzazione lavorativa (giorni e orari di lavoro, territorio e spostamenti) ○ Eventuali esigenze particolari connesse al lavoro
➤ CONDIZIONE FAMILIARE ATTUALE
○ componenti nucleo familiare ○ eventuali problematiche presenti
➤ PROGRAMMI TERAPEUTICI IN CORSO per alcool- e/o tossico-dipendenza e indicazione di strutture e operatori di riferimento

• **EVENTUALI INDICAZIONI RELATIVE A:**

- ☐ LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ, EX ART. 168-BIS CO. 3 C.P.
- ☐ ATTIVITÀ RIPARATORIA, EX ART. 168-BIS CO. 1 C.P.
- ☐ RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DAL REATO, EX ART. 168-BIS CO. 1 C.P.
- ☐ ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, EX ART. 168-BIS CO. 2 C.P.
- ☐ DISPONIBILITÀ ALL'EVENTUALE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CON LA PERSONA OFFESA

• **EVENTUALI UDIENZE O SCADENZE GIÀ FISSATE**

data _____

Firma del legale e/o dell'interessato
